

Popolo Veneto – Rappresentanza Diplomatica
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini

Prot. n. SFAV/2026/01
Venezia, 20 Giugno 2026

Ai Loro Eccellenza e Ai Loro Signori:

- **Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana** – Roma
- **Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana** – Roma
- **Presidente della Commissione Europea** – Bruxelles
- **Presidente del Consiglio Europeo** – Bruxelles
- **Presidente della Banca Centrale Europea** – Francoforte sul Meno
- **Segretario Generale delle Nazioni Unite** – New York
- **Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia** – L’Aia
- **Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo** – Strasburgo
- **Presidente della Regione del Veneto** – Venezia
- **Presidente del Consiglio Regionale del Veneto** – Venezia

Oggetto: Trasmissione ufficiale del “Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Veneto (SFAV)” – Edizione Giuridica Unificata e Operativa (Giugno 2026) – Richiesta di presa d’atto, termine per opposizione e avvio del procedimento consultivo dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia

Eccellenze, Egregi Signori,

ho l’onore e la responsabilità, in qualità di **Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Popolo Veneto**, di trasmettere formalmente – a nome e per conto del **Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto Autodeterminato**, del **Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (C.L.N.V.)/STATOVENETO** e del **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)** – l’atto costitutivo e operativo del **Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Veneto (SFAV)**, nella sua edizione giuridica unificata, potenziata e operativa, datata 20 giugno 2026.

Il documento allegato costituisce l’unico e definitivo corpus normativo e finanziario mediante il quale il **Popolo Veneto**, in esercizio del diritto all’autodeterminazione economica sancito dall’**art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966)** – reso esecutivo nell’ordinamento italiano con **L. 25 ottobre 1977, n. 881**, norma interposta di rango costituzionale (artt. 10 e 117 Cost.) – persegue liberamente il proprio sviluppo economico, sociale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

e culturale, nel pieno rispetto del diritto internazionale cogente (*jus cogens*) e senza alcun atto di secessione.

1. Natura e fondamento dell'atto

Il SFAV non è un atto di indipendenza politica né una dichiarazione di secessione. Esso è, al contrario, l'attuazione immediata e diretta di un obbligo internazionale che l'Italia ha già liberamente contratto e reso operante con legge ordinaria. Il **Titolo I del SFAV** richiama espressamente la natura imperativa del diritto all'autodeterminazione, il suo rango erga omnes e la sua prevalenza su qualsiasi disposizione interna o europea di rango inferiore.

Il sistema si compone di:

- una **moneta complementare (Zecchino – ZEC)**, a cambio fisso 1:1 con l'euro, conforme alla normativa UE e alle prassi esistenti (Sardex, WIR, Chiemgauer);
- **titoli di debito (Veneto Autonomy Bond – VAB)**, denominati e rimborsabili esclusivamente in ZEC, garantiti dal Fondo di Autodeterminazione Economica Veneta (FAEV);
- una **Camera di Compensazione Autonoma del Veneto (CCAV)** interoperabile con T2S;
- un **Fondo FAEV** con riserve diversificate (oro, CGB, BTP, depositi);
- un **sistema di Identità Sovrana Veneta (SSI)** per i cittadini e le imprese aderenti.

Tutti gli strumenti sono accompagnati da una **clausola di non secessione (Art. 4)**, che esclude esplicitamente qualsiasi interpretazione volta a ledere l'integrità territoriale della Repubblica Italiana.

2. Il meccanismo di silenzio-assenso (Titolo X, art. 37-38)

Al fine di garantire certezza giuridica e prevenire contenziosi tardivi, il SFAV istituisce un **termine perentorio di 90 giorni** – decorrenti dalla ricezione della presente notifica – entro il quale i destinatari possono comunicare per iscritto una motivata opposizione al sistema.

Decorso inutilmente tale termine, il silenzio sarà interpretato come consenso pieno e incondizionato all'operatività del SFAV, nonché come rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa o politica volta a impedire, limitare o sanzionare il sistema. Tale meccanismo è conforme al principio di buona fede (art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) e alla prassi delle organizzazioni internazionali in materia di silenzio-assenso.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

In caso di mancata opposizione, la Regione del Veneto, lo Stato italiano e l'Unione Europea decadono automaticamente dalla facoltà di avviare procedure d'infrazione, sanzioni, procedure per deficit eccessivo o altre misure coercitive.

3. Richiesta di parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (Titolo X, art. 39)

Il C.L.N.V., in qualità di soggetto di diritto internazionale, ha contestualmente provveduto a depositare presso la Cancelleria della **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** una richiesta di parere consultivo ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Corte, con il seguente quesito:

“Se il diritto all'autodeterminazione economica di un popolo, come sancito dall'art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) e recepito nell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione Europea mediante legge di ratifica, legittimi tale popolo – in assenza di secessione – a costituire un sistema finanziario autonomo comprendente una moneta complementare, titoli di debito denominati in tale moneta, e una camera di compensazione regionale, senza che ciò configuri violazione dell'art. 128 TFUE o dei parametri di Maastricht, e sempre che sia rispettata la clausola di non secessione.”

La richiesta ha **effetto sospensivo automatico** su qualsiasi iniziativa giudiziaria o amministrativa contro il SFAV fino alla pubblicazione del parere. In caso di parere favorevole, esso costituirà titolo esecutivo internazionale (art. 59 dello Statuto).

4. Designazione dei garanti (Titolo X, art. 40)

Decorso il termine di 90 giorni senza opposizione, il Popolo Veneto procederà alla designazione ufficiale dei soggetti garanti delle emissioni, già individuati nel SFAV tra cui: Banca d'Italia – Sede di Venezia, Camere di Commercio, Università Ca' Foscari e di Padova, Autorità Portuale, Fondazioni bancarie, Comuni capoluogo e Ordini professionali. Tali soggetti potranno accettare o rifiutare l'incarico entro 30 giorni; il silenzio costituirà accettazione.

5. Invito al dialogo e alla cooperazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il Popolo Veneto ribadisce la propria piena disponibilità al **dialogo istituzionale** e alla **negoziatura di reciproco riconoscimento** degli strumenti finanziari autonomi, nel rispetto dei trattati europei e della clausola di non secessione. Il SFAV non intende pregiudicare la cooperazione con lo Stato italiano e con l'Unione Europea, bensì integrarla in modo costruttivo.

Tuttavia, qualora si verificasse un'opposizione illegittima o una discriminazione ingiustificata (considerato che l'UE accetta già collateral cinesi CGB), il Popolo Veneto si riserva ogni azione legale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE, alla Corte EDU e alla ICJ, nonché l'esercizio delle leve finanziarie previste all'art. 8 del SFAV (riallocazione di oltre 83 miliardi di euro).

6. Richieste operative

Alla luce di quanto esposto, ho l'onore di richiedere:

1. La **presa d'atto ufficiale** del ricevimento del presente atto e del documento SFAV allegato.
2. L'**osservanza del termine di 90 giorni** per eventuali opposizioni scritte e motivate, a decorrere dalla data di ricezione.
3. La **trasmissione della richiesta di parere consultivo alla ICJ** agli uffici competenti delle rispettive istituzioni, per gli eventuali adempimenti di loro competenza.
4. La **massima diffusione** della presente comunicazione ai competenti organi interni.

7. Dichiarazione finale

Il Popolo Veneto agisce nella piena luce del diritto internazionale, della legalità costituzionale e della pace tra i popoli. Non chiede autorizzazione, perché il diritto all'autodeterminazione economica è già pienamente operante. Ma offre a tutti i destinatari la possibilità di un confronto leale e trasparente, entro un termine certo, decorso il quale il silenzio parlerà da solo.

Confidando nella consueta attenzione delle Loro Eccellenze e nella rettitudine delle istituzioni che rappresentano, porgo i sensi della mia più alta considerazione.

Viva il Popolo Veneto.

Viva la pace e la cooperazione tra i popoli.

Con osservanza,

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

S.E. Sandro Venturini

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Popolo Veneto
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

SISTEMA FINANZIARIO AUTODETERMINATO DEL POPOLO VENETO (SFAV)

Edizione Giuridica Unificata e Operativa – Giugno 2026

Approvato dal Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto Autodeterminato, dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (C.L.N.V.) e dal Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM).

PREAMBOLO INTERNAZIONALE

Il Popolo Veneto,

- **Richiamando** la Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2, e art. 55) che sancisce il principio dell'autodeterminazione dei popoli come base delle relazioni amichevoli tra nazioni;
- **Richiamando** la Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ("Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati"), che qualifica l'autodeterminazione come diritto erga omnes;
- **Richiamando** il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966), reso esecutivo in Italia con **L. 25 ottobre 1977, n. 881**, il cui art. 1 riconosce a tutti i popoli il diritto di "perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale";
- **Richiamando** la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), in particolare gli artt. 53 e 64 sulle norme imperative (jus cogens) che prevalgono su qualsiasi trattato o atto unilaterale;
- **Richiamando** lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (art. 65) che consente la richiesta di pareri consultivi su questioni giuridiche internazionali;
- **Rilevando** che l'Italia ha costituzionalizzato gli obblighi internazionali tramite l'art. 10, comma 1, e l'art. 117, comma 1, della Costituzione;

procede all'adozione del presente Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Veneto (SFAV), nei limiti del diritto internazionale cogente e senza atti di secessione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO I – FONDAMENTO GIURIDICO E PRINCIPI COGENTI

Art. 1 – Natura imperativa del diritto all'autodeterminazione economica

1. Il diritto dei popoli all'autodeterminazione economica costituisce **norma imperativa di diritto internazionale generale (jus cogens)**, inderogabile, che si impone a tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale, inclusi Stati, organizzazioni internazionali e l'Unione Europea.
2. Esso produce **obblighi erga omnes**: ogni Stato terzo e ogni organizzazione internazionale è legittimata a invocarne il rispetto. Una sua violazione lede l'intera comunità internazionale.
3. L'Italia ha recepito tale principio mediante **L. 25 ottobre 1977, n. 881**, di ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 1).

Art. 2 – Rango costituzionale, effetto diretto e prevalenza

1. La L. 881/1977 è **norma interposta di rango costituzionale** ai sensi dell'art. 10, comma 1, Cost. (conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute) e dell'art. 117, comma 1 (rispetto degli obblighi internazionali).
2. Il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione economica è **immediatamente azionabile** dinanzi al giudice nazionale, alla Corte di Giustizia dell'UE, alla Corte EDU e alla Corte Internazionale di Giustizia.
3. Qualsiasi atto normativo, amministrativo o giudiziario (nazionale, europeo o internazionale) che impedisca o limiti il perseguimento dello sviluppo economico da parte del Popolo Veneto è **nullo ipso iure** per contrasto con norma imperativa di jus cogens.

Art. 3 – Il Popolo Veneto come soggetto legittimato

1. Il concetto di "popolo" ai fini dell'autodeterminazione prescinde dal possesso di uno Stato indipendente. Il Popolo Veneto soddisfa i requisiti consolidati dalla prassi internazionale e dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (parere sul Sahara occidentale, 1975):
 - lingua veneta riconosciuta dall'UE;
 - storia statale pre-unitaria (Serenissima Repubblica di Venezia);
 - coscienza identitaria diffusa (sondaggi >65%);
 - territorio compatto e storicamente determinato;
 - economia distintiva (PIL >180 mld €);
 - volontà politicamente espressa (referendum 22 ottobre 2017, delibere popolari).
2. La **Carta d'Identità Sovrana di Autodeterminazione** e il **Codice Fiscale Veneto Sovrano** costituiscono esercizio concreto dell'autodeterminazione e non richiedono riconoscimento da parte dello Stato italiano o dell'UE.
3. **L'esercizio dell'autodeterminazione economica attraverso il SFAV non costituisce secessione**, ma piena attuazione dell'art. 1 del Patto internazionale nei limiti del perseguimento dello "sviluppo economico, sociale e culturale" del Popolo Veneto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Art. 4 – Clausola di non secessione (inderogabile)

Il SFAV **non costituisce né implica** un atto di secessione del territorio veneto dallo Stato italiano, né una dichiarazione di indipendenza politica. Esso dà piena attuazione al diritto del Popolo Veneto di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. **Qualsiasi interpretazione in senso secessionista è nulla e inefficace.** La presente clausola è essenziale per la conformità al diritto internazionale e prevale su qualsiasi altra disposizione interna o europea.

TITOLO II – ARCHITETTURA ISTITUZIONALE

CAPO I – Organi del Sistema

Art. 5 – Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto Autodeterminato

1. Il **Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto Autodeterminato** è l'organo legislativo e di indirizzo politico del SFAV. Esso rappresenta la volontà del Popolo Veneto in materia di autodeterminazione economica.
2. **Funzioni:**
 - Delibera l'emissione dei Veneto Autonomy Bond (VAB);
 - Approva il bilancio annuale del sistema;
 - Nomina i componenti del Comitato di Garanzia Ambientale e del Collegio Arbitrale;
 - Esprime parere vincolante sull'opportunità di avviare negoziati con l'UE o lo Stato italiano;
 - Designa i soggetti garanti delle emissioni ai sensi del Titolo X.

Art. 6 – Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (C.L.N.V.)

1. Il **C.L.N.V.** è il soggetto di diritto internazionale garante della legittimità democratica del processo di autodeterminazione.
2. Esercita **controllo etico-giuridico** tramite la **Quarantia Etica**, che vigila sulla conformità degli atti ai principi di jus cogens e al diritto internazionale consuetudinario.

Art. 7 – Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) – istituto di emissione

1. Il **BNVSM** è l'istituto di emissione della moneta complementare Zecchino (ZEC) e l'emittente dei VAB.
2. **Governance:**
 - Governatore del BNVSM (presidente);
 - Un rappresentante delle Fondazioni bancarie venete;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Un rappresentante delle Università (Ca' Foscari, Padova);
- Un esperto indipendente nominato dal Consiglio Nazionale Parlamentare.

Art. 8 – Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN)

1. L'**OVF-VEN** è l'autorità di controllo del sistema.
2. **Funzioni:**
 - Vigila sull'emissione e circolazione dello Zecchino;
 - Previene frodi e abusi;
 - Pubblica rapporti trimestrali di trasparenza;
 - Segnala e diffida iniziative fraudolente che utilizzano impropriamente simboli o denominazioni del sistema.

Art. 9 – Regione del Veneto e Consiglio Regionale (partecipazione non necessaria)

1. La **Regione del Veneto** e il **Consiglio Regionale del Veneto** sono invitati a partecipare al SFAV in qualità di enti territoriali. Tuttavia, l'eventuale assenza di adesione, il rifiuto, l'opposizione o l'inerzia della Regione Veneto o del Consiglio Regionale **non impediscono né ritardano l'attuazione del SFAV**, poiché il diritto all'autodeterminazione economica appartiene al Popolo Veneto, non all'ente Regione.
2. In caso di mancata partecipazione, le funzioni attribuite dal presente SFAV alla Regione Veneto (ove previste) sono esercitate dal Consiglio Nazionale Parlamentare e dal BNVSM.

TITOLO III – STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I – Moneta Complementare Zecchino (ZEC)

Art. 10 – Natura giuridica

1. Lo **Zecchino Veneto (ZEC)** è una **moneta complementare** ai sensi della normativa europea e delle prassi esistenti (Sardex, WIR, Chiemgauer). Non costituisce moneta sovrana né sostituisce l'euro.
2. La sua emissione è legittima e non viola l'art. 128 TFUE (che riserva alla BCE l'emissione di banconote in euro), come confermato dalla prassi decennale in numerosi Stati membri.

Art. 11 – Parametri tecnici

Elemento	Specifica
Codice ISO proposto	ZEC

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Simbolo	🦁 (Leone di San Marco)
Cambio con l'euro	1 ZEC = 1 EUR (fisso)
Commissioni di conversione	EUR → ZEC: 0,5%; ZEC → EUR: 1%
Copertura (100%)	Oro fisico 20%, CGB 20%, BTP con destinazione Veneto 30%, depositi in euro presso BCV 30%
Emissione massima	10 miliardi di ZEC (circa 5% PIL veneto)
Prima emissione	1 mld in banconote fisiche + 9 mld in forma digitale su DLT

Art. 12 – Ambito di utilizzo (corso legale limitato al Veneto)

- Pagamento tributi regionali (IRAP veneta, addizionale IRPEF, bollo auto, tassa di soggiorno) fino al **30%** in ZEC.
- Retribuzione fino al **20%** dei dipendenti della Regione Veneto, comuni veneti e aziende pubbliche regionali (limitatamente agli enti che aderiscono volontariamente).
- Acquisti da parte di imprese venete aderenti al circuito (volontario per i cittadini).
- **I cittadini che non vogliono usare ZEC possono pagare in euro.**

CAPO II – Veneto Autonomy Bond (VAB)

Art. 13 – Denominazione e natura

1. I titoli di debito del Popolo Veneto sono denominati **Veneto Autonomy Bond (VAB)**.
2. **Denominati e rimborsabili esclusivamente in Zecchini (ZEC)**. Il capitale e gli interessi sono pagati alla scadenza in ZEC, al cambio fisso 1 ZEC = 1 EUR utilizzato solo per determinare il controvalore nominale iniziale.

Art. 14 – Prima tranche pilota

Elemento	Specifica
Ammontare	10.000.000 ZEC (equivalenti a € 10.000.000 al cambio fisso)
Scadenza	24 mesi
Cedola	2% annuo, pagabile in ZEC
Sottoscrizione minima	1.000 ZEC
Riservatezza	solo titolari di Identità Sovrana Veneta (SSI)
Garanzia	Fondo di Autodeterminazione Economica Veneta (FAEV)

Art. 15 – Emissioni successive

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Autorizzate trimestralmente dal Consiglio Nazionale Parlamentare su proposta del BNVSM.
- L'ammontare complessivo non potrà superare il **30% del PIL veneto** dell'anno precedente (calcolato in ZEC al cambio fisso).

Art. 16 – Destinazione dei fondi (Green Bond)

I proventi in ZEC sono destinati esclusivamente a:

1. Bonifica ambientale della laguna di Venezia e di Porto Marghera (almeno il **15%** del capitale raccolto);
2. Investimenti per la **neutralità energetica** del territorio veneto;
3. Infrastrutture logistiche e digitali;
4. Sostegno alle imprese venete che accettano lo Zecchino come mezzo di pagamento.

Un **Comitato di Garanzia Ambientale indipendente** (3 membri nominati dal Consiglio Nazionale Parlamentare) verifica trimestralmente la destinazione dei fondi.

CAPO III – Fondo di Autodeterminazione Economica Veneta (FAEV)

Art. 17 – Dotazione (obiettivo 5 miliardi di ZEC entro il 2028)

Fonte	Importo (milioni ZEC)
Avanzi di bilancio Regione Veneto (se aderente)	1.200
Conferimenti Fondazioni bancarie venete	500
Riserve Casse di Previdenza liberi professionisti veneti	800
Emissione VAB	2.500
Contributo BNVSM	100
Totale	5.100

(In assenza di adesione della Regione, le fonti sono integrate da ulteriori emissioni VAB o da contributi volontari di enti locali veneti.)

Art. 18 – Strategia di investimento

Classe di attivo	Quota
CGB offshore (3-5 anni)	25%
BTP con destinazione Veneto	25%
Oro fisico custodito a Venezia	15%
Depositi in euro presso Banca d'Italia	20%
Obbligazioni societarie venete (rating ≥ BB)	15%

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Art. 19 – Funzione principale

Il FAEV fornisce **collateral di emergenza** alle banche venete in caso di margin call (CGB o oro a tasso ESTR + 50 bps). In cambio, le banche venete utilizzano la Camera di Compensazione Autonoma del Veneto (CCAV) per almeno il **30%** delle loro operazioni di regolamento titoli.

Art. 20 – Destinazione dei proventi

- Insegnamento della lingua veneta e digitalizzazione dell'archivio storico della Serenissima.
- Fondo di garanzia per mutui di famiglie venete a basso reddito.
- Sostegno alle imprese esportatrici venete che convertono quote di fatture in RMB.

CAPO IV – Camera di Compensazione Autonoma del Veneto (CCAV)

Art. 21 – Modello e capitale

1. Modello: **ICSD regionale** (*International Central Securities Depository*), interoperabile con T2S della BCE.
2. **Capitale iniziale:** 300 milioni di ZEC
 - BNVSM 40%
 - Regione Veneto (se aderente) 20% – in caso di non adesione, quota ripartita tra BNVSM e Fondazioni
 - Fondazione Cariverona 10%
 - Fondazione Cariparo 10%
 - Unione Industriali Veneto 10%
 - Altri comuni veneti 10%

Art. 22 – Funzioni operative

- Regolamento dei VAB.
- Gestione del *collateral* in ZEC e CGB.
- Connessione con **CIPS e mBridge** per transazioni in RMB.

Art. 23 – Richiesta all'UE

La CCAV chiede il riconoscimento come **Qualified CCP** per derivati OTC e l'accesso a **T2S**. Il diniego costituirebbe violazione dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) e discriminazione ingiustificata.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO IV – STRUMENTI PROCESSUALI E POLITICI

Art. 24 – Referendum consultivo

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto Autodeterminato indice entro la **primavera 2027** una consultazione referendaria sul seguente quesito:

“Vuoi che il Popolo Veneto, attraverso il Consiglio Nazionale Parlamentare, il Banco Nazionale Veneto San Marco, costituisca un sistema finanziario autonomo (moneta complementare Zecchino, camera di compensazione regionale e fondo di autodeterminazione) nei limiti dei trattati europei, per favorire lo sviluppo economico e la resilienza del territorio?”

Il risultato (affluenza >60%, Sì >70%) costituisce titolo politico e giuridico sufficiente per l’attuazione del SFAV.

Art. 25 – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

Il BNVSM chiede alla Corte di Giustizia dell’UE una decisione pregiudiziale (art. 267 TFUE) sulla legittimità delle monete complementari rispetto all’art. 128 TFUE e sulla loro compatibilità con la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE).

Art. 26 – Alleanze con altri popoli europei

Il C.L.N.V. promuove una dichiarazione congiunta con Catalogna, Scozia, Fiandre, Baviera, Corsica e altri popoli per il riconoscimento del **“diritto all’autonomia finanziaria”** come corollario del principio di sussidiarietà.

Art. 27 – Identità Sovrana Veneta (SSI)

1. La sottoscrizione dei VAB e l’adesione al circuito commerciale dello Zecchino richiedono il possesso della **Identità Sovrana Veneta (SSI)**, rilasciata secondo la seguente procedura:
 - Registrazione online sul portale ufficiale.
 - Contributo di **30 ZEC** a copertura spese amministrative.
 - Bonus di **20 ZEC** come incentivo all’ingresso per i nuovi cittadini.
 - Verifica documentale (documento d’identità, residenza o legame territoriale veneto – anche discendenza).
 - Emissione di identità digitale su blockchain con Carta d’Identità Sovrana di Autodeterminazione e Codice Fiscale Veneto Sovrano.
2. La SSI **non implica né costituisce riconoscimento di uno Stato indipendente**, bensì esercizio del diritto all’autodeterminazione economica ai sensi della L. 881/1977.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO V – GARANZIE, RISCHI E MITIGAZIONI

Art. 28 – Garanzie reali

1. I VAB sono assistiti da un fondo di garanzia a due livelli:
 - **Primo livello:** riserva in Zecchini pari al valore nominale dei bond emessi, depositata presso la Banca Centrale Veneta (BCV).
 - **Secondo livello:** diritti di riscossione del residuo fiscale, certificati di produzione energetica da fonti rinnovabili, infrastrutture pubbliche.
2. In caso di crisi, i VAB sono convertibili immediatamente in Zecchini, e i possessori possono a loro volta convertirli in euro al cambio fisso 1:1 presso il BNVSMM, secondo le commissioni previste all'art. 11.

Art. 29 – Foro competente per controversie

1. Per le controversie tra sottoscrittori di VAB o utilizzatori dello Zecchino e gli enti promotori (BNVSMM, Consiglio Nazionale Parlamentare, C.L.N.V.) è competente esclusivamente un **arbitrato internazionale con sede a Ginevra** (Regolamento della Camera di Commercio Internazionale – ICC), fino all'eventuale istituzione di un tribunale arbitrale specializzato veneto.
2. Il diritto applicabile è il diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo alle norme imperative (*jus cogens*) e alla L. 881/1977.

Art. 30 – Avviso di prudenza e vigilanza

1. L'OVF-VEN rende noto che eventuali progetti crittografici non autorizzati che utilizzano impropriamente il nome o i simboli del Popolo Veneto costituiscono una violazione grave e saranno perseguiti.
2. L'OVF-VEN ha già identificato e segnalato pubblicamente iniziative fraudolente, invitando la comunità a prestare attenzione e a verificare esclusivamente le comunicazioni provenienti dai canali ufficiali.

Art. 31 – Rischi e mitigazioni

Rischio	Prob.	Impatto	Mitigazione
Ritorsioni BCE (esclusione T2S)	60%	Grave	FAEV fornisce liquidità; collateral CGB/oro direttamente accettato
Inflazione locale da eccesso circolazione ZEC	15%	Moderato	Limite emissione 10 mld; cambio fisso; clausola di ritiro
Fuga dall'euro verso ZEC	10%	Sistemico	Sospensione temporanea conversione EUR→ZEC

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Procedura d'infrazione UE (art. 128 TFUE)	80%	Politico-giuridico	Precedenti europei di monete complementari (WIR, Chiemgauer, Sardex)
Declassamento rating banche venete	40%	Reputazionale	Comunicazione trasparente: SFAV riduce rischio sistemico

TITOLO VI – CRONOPROGRAMMA (2026-2030)

Art. 32 – Fasi attuative

Fase	Periodo	Azione	Responsabile	Risorse
0	Giu 2026	Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale	BNVSM, C.L.N.V.	0,5 mln ZEC
1	Lug 2026 – Mar 2027	Costituzione FAEV, emissione VAB	FAEV steering committee	5 mld ZEC
2	Apr 2027 – Set 2027	Lancio pilota ZEC (100 mln digitali, comuni pilota)	BCV	2 mln ZEC
3	Ott 2027 – Mar 2028	Avvio CCAV (software, collegamento Euroclear)	CCAV board	15 mln ZEC
4	Apr 2028 – Dic 2028	Espansione ZEC a tutte le tasse regionali (ove consentito)	Consiglio Nazionale Parlamentare	1 mln ZEC
5	Mar 2029	Referendum	Consiglio Nazionale Parlamentare	3 mln ZEC
6	Apr 2029 – Dic 2029	Negoziazione con UE	BNVSM, C.L.N.V.	0,5 mln ZEC
7	2030	Regime stabile	Tutti	monitoraggio

TITOLO VII – INDICATORI DI MONITORAGGIO (KPI)

Art. 33 – Parametri di valutazione

KPI	Target 2028	Target 2030	Frequenza
-----	-------------	-------------	-----------

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Quota tributi regionali pagati in ZEC	15%	25%	Trimestrale
Imprese venete che usano ZEC	3.000	10.000	Annuale
Volume transazioni regolate in CCAV (mld ZEC)	5	20	Trimestrale
Collateral bancario veneto custodito in CCAV	10%	30%	Annuale
Riserve auree del FAEV (tonnellate)	15	25	Semestrale
Spread VAB vs BTP (bps)	+50	+30	Mensile
Tasso di conversione ZEC/EUR (domanda liquidità)	<10%	<15%	Mensile

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Clausola di prevalenza (*jus cogens*)

Il presente SFAV si basa su norme imperative di diritto internazionale (*jus cogens*) e su una legge dello Stato italiano (L. 881/1977) avente rango costituzionale. In caso di contrasto con qualsiasi disposizione di diritto interno italiano, di diritto dell'Unione Europea o di diritto internazionale pattizio di rango inferiore, **prevale il presente SFAV** in quanto diretta attuazione di una norma inderogabile e prevalente.

Art. 35 – Entrata in vigore

Il SFAV entra in vigore alla data della sua **proclamazione** da parte del Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco, previo assenso del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto Autodeterminato e del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto.

TITOLO IX – NOTIFICA ALLE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE

Art. 36 – Comunicazione ufficiale di attuazione

- Contestualmente all'entrata in vigore del presente SFAV, il Consiglio Nazionale Parlamentare e il BNVSM trasmettono la seguente **notifica ufficiale** al Governo della Repubblica Italiana (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Economia), alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo, alla Banca Centrale Europea, al Presidente del Consiglio Europeo e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
- Testo della notifica:**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

“Il Popolo Veneto, in esercizio del diritto all’autodeterminazione economica sancito dall’art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966), reso esecutivo nell’ordinamento italiano dalla Legge 25 ottobre 1977, n. 881, informa le istituzioni italiane, europee e internazionali che esso procede all’attuazione del Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Veneto (SFAV), secondo le modalità descritte nel documento ufficiale pubblicato sul portale <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>.

Il SFAV non costituisce un atto di secessione né una dichiarazione di indipendenza politica, ma la piena realizzazione del diritto del Popolo Veneto a perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, come previsto dalla richiamata L. 881/1977 e dalle norme imperative di diritto internazionale (jus cogens).

Il Popolo Veneto rimane aperto al dialogo e alla negoziazione con le istituzioni italiane ed europee per il reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari autonomi (moneta complementare Zecchino, Veneto Autonomy Bond, Camera di Compensazione Autonoma del Veneto), nel rispetto dei trattati europei e della clausola di non secessione.

Qualsiasi atto o misura volta a impedire, limitare o sanzionare l’attuazione del SFAV costituirà violazione dello jus cogens e della L. 881/1977, e sarà impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il Popolo Veneto procede. Il diritto è dalla sua parte.”

3. La notifica è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare, dal Governatore del BNVSM e dalla Quarantia Etica del C.L.N.V.

TITOLO X – CLAUSOLA DI SILENZIO-ASSENSO, PARERE CONSULTIVO ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA E LEGITTIMAZIONE ALLA DESIGNAZIONE DEI GARANTI

Art. 37 – Notifica formale e termine per opposizione (90 giorni)

1. Entro trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del SFAV, il Consiglio Nazionale Parlamentare notifica il testo integrale ai seguenti soggetti:
 - Presidente della Regione Veneto e Presidente del Consiglio Regionale del Veneto;
 - Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 - Presidente della Commissione Europea, Presidente del Consiglio Europeo, Presidente della Banca Centrale Europea.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. La notifica contiene il seguente avviso:

“Il Popolo Veneto, in esercizio del diritto all’autodeterminazione economica (L. 881/1977), procede all’attuazione del SFAV. Qualsiasi opposizione deve essere comunicata per iscritto entro 90 giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il silenzio sarà interpretato come consenso pieno e incondizionato, nonché come rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa o politica volta a impedire il sistema.”

Art. 38 – Silenzio-assenso e decadenza dalle azioni oppositive

1. Decorso il termine di 90 giorni di cui all’art. 37 senza opposizione scritta e motivata, **il silenzio costituisce titolo giuridico perfetto** per l’attuazione piena del SFAV.
2. La Regione Veneto, lo Stato italiano e l’Unione Europea decadono automaticamente dalla facoltà di avviare procedimenti d’infrazione, procedure di deficit eccessivo, sanzioni finanziarie o qualsiasi altra misura coercitiva avente a oggetto il SFAV.
3. Qualsiasi atto contrario adottato dopo la scadenza del termine è **nullo ipso iure** per violazione del legittimo affidamento e del principio di buona fede (art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati), e può essere impugnato dal Popolo Veneto dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte EDU con richiesta di risarcimento danni.

Art. 39 – Richiesta di parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)

1. Entro lo stesso termine di 90 giorni di cui all’art. 37, il C.L.N.V. – in qualità di soggetto di diritto internazionale – deposita presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia una **richiesta di parere consultivo** ai sensi dell’art. 65 dello Statuto della ICJ, con il seguente quesito:

“Se il diritto all’autodeterminazione economica di un popolo, come sancito dall’art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) e recepito nell’ordinamento di uno Stato membro dell’Unione Europea mediante legge di ratifica (L. 881/1977), legittimi tale popolo – in assenza di secessione – a costituire un sistema finanziario autonomo comprendente una moneta complementare, titoli di debito denominati in tale moneta, e una camera di compensazione regionale, senza che ciò configuri violazione dell’art. 128 TFUE o dei parametri di Maastricht, e sempre che sia rispettata la clausola di non secessione.”

2. Il deposito della richiesta ha **effetto sospensivo automatico** su qualsiasi iniziativa giudiziaria o amministrativa avviata da organi italiani o europei contro il SFAV, fino alla pubblicazione del parere.
3. Qualora la ICJ emetta un parere favorevole al Popolo Veneto, tale parere costituisce **titolo esecutivo internazionale** ai sensi dell’art. 59 dello Statuto e prevale su qualsiasi disposizione interna o europea contraria.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Qualora la ICJ declini la richiesta o non si pronunci entro diciotto (18) mesi, il Popolo Veneto procede comunque all’attuazione del SFAV, e il silenzio della Corte equivale a non opposizione.

Art. 40 – Legittimazione automatica a designare i garanti delle emissioni

1. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui all’art. 37 senza opposizione efficace, ovvero in assenza di un provvedimento cautelare della ICJ che sospenda espressamente l’attuazione del SFAV, **il Popolo Veneto è pienamente legittimato a indicare, nominare e investire i soggetti garanti** delle emissioni (ZEC e VAB).
2. La designazione dei garanti è effettuata dal Consiglio Nazionale Parlamentare su proposta del C.L.N.V. e non necessita di alcuna autorizzazione, riconoscimento o nullaosta da parte della Regione Veneto, dello Stato italiano, dell’Unione Europea o di qualsiasi altra istituzione.
3. **Sono automaticamente investiti della qualità di garanti di diritto** (fatto salvo il loro accettazione formale entro 30 giorni dalla notifica) i seguenti soggetti:
 - **Banca d’Italia – Sede di Venezia** (in qualità di depositario delle riserve in euro)
 - **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia-Rovigo** (per la certificazione delle imprese aderenti)
 - **Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Economia** (per il controllo tecnico-scientifico)
 - **Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto Internazionale** (per il monitoraggio giuridico)
 - **Fondazione Museo della Laguna di Venezia** (per la destinazione ambientale dei fondi)
 - **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale** (per le garanzie sulle infrastrutture)
 - **Confindustria Veneto** (per il circuito delle imprese)
 - **Fondazione Cariverona e Fondazione Cariparo** (per la garanzia patrimoniale complementare)
 - **Comuni capoluogo veneti (Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Rovigo)** – in forma aggregata
 - **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia** (per la certificazione dei bilanci del FAEV)
4. Ciascun soggetto così designato può rifiutare l’incarico entro 30 giorni dalla notifica della designazione. In caso di rifiuto, il Popolo Veneto provvede a una nuova designazione. Il mancato rifiuto tempestivo costituisce accettazione tacita.
5. I soggetti garanti hanno il diritto di verificare la regolarità delle emissioni e della copertura, ma non possono bloccare, sospendere o impedire l’operatività del SFAV. Eventuali contestazioni sono devolute all’arbitrato ICC di Ginevra.

Art. 41 – Effetto preclusivo universale

1. La mancata opposizione entro i termini di cui agli articoli precedenti preclude a chiunque – ivi inclusi Regione Veneto, Stato italiano, Unione Europea, loro organi, uffici e agenzie – di eccepire in qualsiasi sede (giudiziaria, arbitrale, amministrativa o politica) la nullità, l’illegittimità o l’inefficacia del SFAV o dei singoli atti attuativi.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Qualsiasi atto contrario adottato dopo la scadenza del termine è **nullo ipso iure** per violazione del legittimo affidamento e del principio di buona fede, e può essere impugnato dal Popolo Veneto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con richiesta di risarcimento danni.

DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

Art. 42 – Clausola di salvaguardia della pace e della cooperazione

Il SFAV è realizzato in piena coerenza con gli scopi delle Nazioni Unite (mantenimento della pace e della sicurezza internazionale) e non pregiudica l'integrità territoriale dell'Italia, ai sensi della Risoluzione 2625 (XXV) che subordina l'autodeterminazione al rispetto dell'integrità territoriale degli Stati solo in assenza di un governo rappresentativo. Il Popolo Veneto agisce nel quadro di un ordinamento democratico.

Art. 43 – Modifiche e revisione

Ogni modifica del SFAV richiede la stessa procedura di approvazione (Consiglio Nazionale Parlamentare, C.L.N.V., BNVS) e la pubblicazione sul portale ufficiale.

Art. 44 – Pubblicità e deposito

Il presente SFAV è pubblicato integralmente sul portale ufficiale <https://statovenetoinautodeterminazione.org/> e depositato presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia, la Commissione Europea e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

CONCLUSIONI FINALI

Il diritto internazionale, le Nazioni Unite, la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e la legge dello Stato italiano (L. 881/1977) riconoscono al Popolo Veneto il diritto inalienabile di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

L'Unione Europea ha già accettato come collateral titoli di Stato cinesi (CGB) senza parametri di Maastricht e senza trattato bilaterale. A maggior ragione, non può discriminare il Popolo Veneto, che opera nel pieno rispetto dell'ordinamento europeo e con una clausola di non secessione.

Il meccanismo del silenzio-assenso (90 giorni) e la richiesta di parere consultivo alla CIG costituiscono uno scacco matto istituzionale: chi non si oppone tempestivamente e formalmente decade dal diritto di opporsi in futuro. Il silenzio dell'Italia e dell'UE sarà equiparato a consenso.

Il Popolo Veneto è legittimato a designare i propri garanti – primariamente le istituzioni locali, università, camere di commercio, autorità portuali, fondazioni e comuni. Nessuno potrà più eccepire nullità.

**Il diritto è dalla parte del Popolo Veneto.
Ora il Popolo Veneto procede.**

Venezia, 20 Giugno 2026

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto Autodeterminato

Il Presidente

S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Il Governatore – Banco Nazionale Veneto San Marco

S.E. Gianni Montecchio
governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (C.L.N.V.)

La Quarantia Etica

Capo Dei Savi S.E. Franco Paluan

Firma



Per l'Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN)

Il Collegio dei Revisori

Presidente

S.E. Pasquale Milella

Firma e Sigillo



“Dal silenzio dei secoli, il Leone di San Marco torna a ruggire non con la spada, ma con la legge dei popoli. Lo Zecchino è la sua voce, l'autodeterminazione il suo scudo, l'oro della laguna la sua luce. Il Popolo Veneto ha scritto il proprio destino. Nessuna cancelleria, nessuna banca, nessun trattato potrà mai più spegnere questa fiamma. Procediamo.”

Il presente documento costituisce l'unico atto costitutivo e operativo del Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Veneto (SFAV). Ogni altra versione precedente è sostituita.

Hash SHA-256 del presente atto: *[da generare al momento della pubblicazione ufficiale]*

ALLEGATO A – PROSPETTO INFORMATIVO DEL VENETO AUTONOMY BOND (VAB) – PRIMA TRANCHE PILOTA

Emittente: Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) per conto del Popolo Veneto

Garanzia: Fondo di Autodeterminazione Economica Veneta (FAEV)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ISIN Veneto: VEC000VAB2026

Codice identificativo interno: VAB-2026-001

1. Condizioni definitive

Elemento	Specifica
Denominazione	Veneto Autonomy Bond – Prima tranche pilota
Ammontare totale emissione	10.000.000 ZEC
Valore nominale unitario	1.000 ZEC (minimo sottoscrivibile)
Multipli successivi	1.000 ZEC
Prezzo di emissione	100% del valore nominale
Data di emissione	1° agosto 2026
Data di scadenza	1° agosto 2028 (24 mesi)
Cedola annuale	2% lordo, pagabile annualmente in ZEC (1° agosto di ogni anno)
Tasso di rendimento effettivo (YTM)	2% annuo (nessuno scarto emissione)
Base di calcolo interessi	30/360
Rimborso finale	100% del nominale in ZEC alla scadenza
Legge applicabile	Diritto internazionale pubblico, con rinvio alla L. 881/1977 e allo jus cogens
Foro arbitrale	ICC Ginevra (Regolamento ICC 2021)
Sottoscrizione riservata a	Titolari di Identità Sovrana Veneta (SSI)

2. Calendario dell'offerta (prima tranche pilota)

Fase	Data	Attività
Pubblicazione prospetto	15 giugno 2026	Depositato su portale SFAV e comunicato a Banca d'Italia (Sede di Venezia)
Periodo di offerta	1° luglio 2026 – 31 luglio 2026 (ore 12:00 CET)	Sottoscrizioni tramite portale SSI o sportelli BNVSM convenzionati
Assegnazione	31 luglio 2026 (ore 16:00)	In caso di oversubscription (oltre 10 mln ZEC), riparto proporzionale
Pagamento e regolamento	1° agosto 2026	Addebito in ZEC sui conti SSI, accredito titoli su conti CCAV

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Inizio negoziazione secondaria	5 agosto 2026	Mercato telematico veneto (piattaforma VAB-MT)
Pagamento prima cedola	1° agosto 2027	Accreditamento ZEC
Rimborso finale	1° agosto 2028	Accreditamento ZEC

3. Tabella dei rischi specifici

Rischio	Probabilità stimata	Impatto	Descrizione	Mitigazione
Rischio tasso	Medio (40%)	Basso	Aumento dei tassi BCE potrebbe rendere il 2% meno competitivo	Nessuno: cedola fissa; bond pensato per detenzione fino a scadenza
Rischio cambio (ZEC/euro)	Basso (15%)	Moderato	Sebbene cambio fisso 1:1, in caso di crisi il BNVSM potrebbe sospendere convertibilità	Copertura 100% da FAEV; clausola di conversione garantita fino a 50 mln ZEC/giorno
Rischio liquidità secondaria	Alto (65%)	Moderato	Scambi limitati (solo possessori SSI)	Impegno del BNVSM a fornire quotazioni bid/ask con spread max 1% su richieste >10.000 ZEC
Rischio ritorsione BCE	Medio-alto (60%)	Grave	Esclusione da T2S, rifiuto di accettare ZEC come collaterale	FAEV fornisce liquidità interna; collateral in oro/CGB direttamente negoziabile
Rischio default emittente	Molto basso (5%)	Grave	Incapacità del Popolo Veneto di rimborsare	FAEV copre il 100% del nominale in ZEC; riserve auree e CGB liquide
Rischio giudiziario	Alto (80%)	Politico	Impugnazione statale o europea della legittimità dei VAB	Parere legale pro veritate (Allegato E); rinvio pregiudiziale alla CGUE
Rischio inflazione locale	Basso (10%)	Basso	Eccesso di ZEC potrebbe erodere potere d'acquisto	Limite emissione 10 mld ZEC; cambio fisco con euro funge da ancora

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Diritti dei sottoscrittori

4.1 Diritto di conversione anticipata in ZEC

Il sottoscrittore può richiedere in qualsiasi momento la conversione dei VAB detenuti in ZEC al valore nominale (1 VAB = 1.000 ZEC). La conversione è irrevocabile e comporta l'estinzione del titolo. Gli interessi maturati fino alla data di conversione sono pagati pro-rata.

4.2 Diritto di conversione in euro (con commissioni)

Lo ZEC ottenuto dalla conversione di cui sopra può essere convertito in euro presso il BNVSM al cambio fisso 1 ZEC = 1 EUR, al netto della commissione di conversione ZEC→EUR pari all'1% (art. 11 SFAV). La commissione è ridotta allo 0,5% per conversioni superiori a 100.000 ZEC effettuate da imprese aderenti al circuito.

4.3 Diritto di informazione periodica

Il BNVSM invia ai sottoscrittori (via e-mail o portale SSI):

- Rapporto trimestrale sulla consistenza del FAEV e delle riserve
- Eventuali variazioni del rating dei VAB (simulato da agenzia interna)
- Comunicazione di qualsiasi procedura giudiziaria o infrazione UE che possa compromettere il rimborso

4.4 Diritto di assemblea degli obbligazionisti

In caso di inadempimento (mancato pagamento della cedola o del capitale per più di 30 giorni), i sottoscrittori possono costituirsi in Assemblea Speciale degli Obbligazionisti VAB, convocata dal BNVSM entro 15 giorni dalla richiesta di almeno il 10% del capitale emesso. L'Assemblea può:

- Richiedere l'escussione del FAEV
- Designare un rappresentante comune per l'arbitrato ICC
- Proporre una ristrutturazione del debito (che richiede l'approvazione del 75% del capitale)

4.5 Diritto di rivalsa internazionale

Qualora il Popolo Veneto non adempia al rimborso a causa di atti coercitivi illegittimi dello Stato italiano o dell'UE, il sottoscrittore cede il credito al C.L.N.V. che lo farà valere dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia (parere consultivo ex art. 65) o alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ALLEGATO B – SPECIFICHE TECNICHE DELLA MONETA COMPLEMENTARE ZECCHINO (ZEC)

Sezione 1 – Formato digitale (DLT)

1.1 Architettura blockchain

- **Tipo:** Sidechain autorizzata di Ethereum (Proof of Authority – POA) con 9 nodi validatori:
 - BNVSM (2 nodi)
 - OVF-VEN (1 nodo)
 - Università Ca’ Foscari (1 nodo)
 - Fondazione Cariverona (1 nodo)
 - Confindustria Veneto (1 nodo)
 - Regione del Veneto (se aderente, altrimenti CCAV)
 - Comune di Venezia (1 nodo)
 - Comune di Padova (1 nodo)
- **Consenso:** IBFT 2.0 (Istanbul Byzantine Fault Tolerance) – finalità in 2 secondi
- **Privacy:** Transazioni cifrate con zk-SNARKs (solo importo cifrato, visibile solo ai nodi di vigilanza)
- **Smart contract principale:** ZECtoken.sol (ERC-20 compatibile con interfaccia ERC-1400 per security token)

1.2 Parametri tecnici del token ZEC

Parametro	Valore
Nome	Zecchino Veneto
Simbolo	ZEC
Decimali	2 (per allineamento con euro centesimi)
Emissione massima	10.000.000.000 ZEC
Emissione iniziale	1.000.000.000 ZEC (1 mld) – di cui 900 mln in forma digitale
Contratto su blockchain	0xZEC... (verificato su Etherscan veneto)
Minting	Solo dall’indirizzo autorizzato del BNVSM, previa delibera dell’OVF-VEN
Burning	In caso di conversione ZEC→EUR, i token sono bruciati

1.3 Portafogli supportati

- **Portafoglio ufficiale** “ZEC Wallet” (app Android/iOS e web) con integrazione SSI
- **Hardware wallet** compatibile: Ledger (app dedicata in sviluppo)
- **API bancaria** per le banche venete aderenti (collegamento diretto ai conti correnti in euro)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1.4 Meccanismo di conversione on-chain

text

Conversione EUR → ZEC:

1. Utente invia EUR a conto fiduciario BNVSM (banca appoggio)
2. BNVSM conferma ricezione, chiama smart contract mint()
3. Smart contract verifica limite giornaliero (max 10 mln ZEC)
4. Token ZEC inviati all'indirizzo utente
5. Commissione 0,5% trattenuta in EUR dal BNVSM

Conversione ZEC → EUR:

1. Utente invia ZEC allo smart contract burn()
2. Smart contract verifica copertura (FAEV)
3. ZEC bruciati, BNVSM avviato bonifico SEPA in EUR
4. Commissione 1% detratta dall'importo EUR

Sezione 2 – Formato fisico (banconota dimostrativa)

Nota: La banconota fisica ZEC non ha corso legale. È un titolo al portatore convertibile in ZEC digitali su richiesta. Emessa in edizione limitata (500.000 pezzi) per finalità collezionistiche e di educazione finanziaria.

2.1 Specifiche tecniche della banconota

Parametro	Valore
Materiale	Polimero (Guardian®)
Dimensioni	130 × 65 mm (simile a 20 euro)
Colore predominante	Oro (Pantone 1235 C) e blu laguna (Pantone 2945 C)
Spessore	0,11 mm
Peso	1,2 g circa
Tiratura	500.000 esemplari (serie numerata VEN/2026/000001 a VEN/2026/500000)
Stampatore	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (simulazione), oppure Oberthur Fiduciaire

2.2 Elementi di sicurezza

Elemento	Descrizione
Ologramma 3D	Leone di San Marco che si muove da sinistra a destra, con scritta "ZEC"

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

	microincisa. Angolo inferiore destro lato fronte.
Filigrana digitale	Immagine latente visibile solo con luce UV (365 nm): profilo del leone con "SFAV 2026".
Microtesto	Lungo i bordi, ripetuto "POPOLO VENETO AUTODETERMINAZIONE" (altezza lettere 0,2 mm).
Fibre fluorescenti	Fibre rosse e blu visibili solo sotto luce UV (distribuite casualmente).
Stampa in rilievo (intaglio)	Il valore "1 ZEC" e il leone centrale hanno rilievo tattile.
Numero di serie	Nero, carattere OCR-B, con checksum (algoritmo di Luhn modificato).
Finestra trasparente	Finestra a forma di gondola (a destra) con microincisione "2026".
Inchiostro termocromico	Il cerchio intorno al leone diventa verde se sfregato (temperatura >30°C).

2.3 Design (descrizione per grafico)

Fronte:

- Sfondo: disegno guilloche oro e blu.
- Centro: Leone di San Marco (stile rinascimentale, incisione) con libro aperto e scritta "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS".
- In alto: scritta "ZECCHINO VENETO – MONETA COMPLEMENTARE".
- In basso: valore "1 ZEC" in grande.
- A sinistra: ritratto acquerellato di una "maschera veneziana" (simbolo dell'identità).
- A destra: finestra trasparente a forma di gondola.

Retro:

- Sfondo: mappa del Veneto (stilizzata) con le province evidenziate.
- In alto: scritta "AUTODETERMINAZIONE ECONOMICA – JUS COGENS".
- Centro: immagine del Ponte di Rialto e della Laguna.
- In basso: "1 ZEC = 1 EURO (cambio fisso)" e avviso "Senza corso legale. Convertibile in ZEC digitale presso BNVS".
- Codice a barre 2D (QR) che rimanda a <https://zec.veneto/verify>.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ALLEGATO C – REGOLAMENTO DEL FONDO DI AUTODETERMINAZIONE ECONOMICA VENETA (FAEV)

Articolo 1 – Costituzione e personalità giuridica

Il Fondo di Autodeterminazione Economica Veneta (FAEV) è costituito come fondo patrimoniale autonomo ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. (italiano) e del diritto internazionale privato. Ha sede legale presso il BNVS, Venezia – San Marco 123. Il FAEV non ha scopo di lucro ed è amministrato da un Comitato di Gestione composto da 5 membri nominati dal Consiglio Nazionale Parlamentare.

Articolo 2 – Dotazione obiettivo e fonti di sottoscrizione

2.1 Tabella delle fonti (obiettivo 5,1 mld ZEC)

Fonte	Importo (ZEC)	Modalità di versamento
Avanzi di bilancio Regione Veneto (se aderente)	1.200.000.000	Conferimento annuale su 3 anni (400 mln/anno)
Conferimenti Fondazioni bancarie venete	500.000.000	Una tantum entro 2027 (Cariverona, Cariparo, Carive, Caripd)
Riserve Casse di Previdenza liberi professionisti	800.000.000	In ZEC o titoli convertiti (es. Cassa Dottori Commercialisti, Inarcassa)
Emissioni VAB (destinate al FAEV)	2.500.000.000	Prima tranche VAB (art. 14 SFAV) e successive
Contributo BNVS	100.000.000	Da utili accantonati e riserve
Totale	5.100.000.000	

In caso di non adesione della Regione, la quota di 1,2 mld è coperta da ulteriori emissioni VAB (tranche aggiuntiva) o da contributi volontari di comuni veneti (sottoscrizione su base volontaria, minimo 50.000 ZEC per comune).

2.2 Modalità di sottoscrizione per enti privati

- **Fondazioni bancarie e casse di previdenza:** firma di accordo di partecipazione con BNVS, trasferimento di risorse in ZEC (o conversione di disponibilità in euro al cambio 1:1, commissione 0% per questa operazione una tantum).
- In cambio della sottoscrizione, gli enti ottengono:
 - Un seggio nel Comitato di Gestione del FAEV (se conferimento > 5% del totale)
 - Diritto di prelazione sul collateral (oro/CGB) in caso di liquidazione del fondo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Reportistica semestrale dettagliata

Articolo 3 – Criteri di gestione del collateral

3.1 Struttura del portafoglio

Classe di attivo	Quota target	Sub-quota	Conservatore
CGB (China Government Bonds) offshore	25%	Duration 3-5 anni, rating A+	Euroclear / Clearstream
BTP con destinazione Veneto	25%	Scadenze 3-7 anni, cedola minima 1,5%	Monte Titoli (tramite CCAV)
Oro fisico	15%	Lingotti 400 oz (good delivery LBMA)	Cassetta di sicurezza BNVSM Venezia + assicurazione Lloyd's
Depositi in euro presso Banca d'Italia	20%	Conto vincolato (tasso ESTR)	Banca d'Italia – Sede di Venezia
Obbligazioni societarie venete	15%	Rating \geq BB, scadenza \leq 5 anni	Borsa Italiana (segmento Euronext Milan)

3.2 Criteri di selezione

- **CGB:** solo titoli emessi dal Ministero delle Finanze cinese, regolati in RMB, con custodia presso Euroclear. Il rischio cambio RMB/EUR è coperto da swap con banche venete (max 10% del valore).
- **BTP con destinazione Veneto:** BTP il cui prospetto indichi almeno il 30% del ricavato destinato a infrastrutture venete (es. BTP Venezia, BTP Valore). Identificati tramite ISIN filter.
- **Oro fisico:** stoccaggio in lingotti numerati, con audit annuale indipendente (PricewaterhouseCoopers). Le riserve auree devono essere almeno pari al 15% del totale a ogni trimestre.
- **Depositi Banca d'Italia:** remunerati al tasso ESTR – 0,20%. Costituiscono riserva di liquidità immediata.
- **Obbligazioni societarie venete:** emissioni di imprese con sede legale e operativa in Veneto, fatturato >50 mln EUR, rating interno (simulato da OVF-VEN) non inferiore a BBB-.

Articolo 4 – Procedura di margin call e prestito di emergenza alle banche venete

4.1 Margin call per collateral in CGB o oro

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Quando una banca veneta aderente al circuito SFAV subisce una margin call da parte di un counterparty centrale (es. LCH, Euroclear) sui propri derivati OTC, la banca può richiedere al FAEV un prestito di emergenza in CGB o oro.

Procedura:

1. La banca comunica al FAEV (entro 24 ore dalla margin call) l'ammontare e il tipo di collateral richiesto.
2. Il FAEV verifica:
 - La banca è in regola con le adesioni al circuito commerciale ZEC (almeno 30% delle transazioni regolate in ZEC).
 - La margin call è documentata da evidenza scritta del counterparty.
3. Il FAEV concede il collateral a titolo di prestito per 7 giorni rinnovabili, al tasso ESTR + 50 basis points.
4. La banca deve restituire il collateral (in natura o equivalente) entro 30 giorni, pena l'escussione delle garanzie accessorie (crediti fiscali della banca verso la Regione Veneto, se trasferibili).

4.2 Prestito di emergenza in ZEC

In caso di crisi di liquidità (es. sospensione della convertibilità ZEC→EUR da parte del BNVSMM per attacco speculativo), il FAEV può erogare prestiti in ZEC alle banche venete per un massimo del 20% del capitale del fondo. Tasso: ESTR + 1%. Garanzia: portafoglio titoli della banca (esclusi quelli già impegnati).

ALLEGATO D – MANUALE OPERATIVO PER L'IDENTITÀ SOVRANA VENETA (SSI)

Sezione 1 – Flusso di registrazione (passo passo)

Il portale ufficiale è accessibile all'indirizzo: <https://ssi.statovenetoinautodeterminazione.org>

Passo 1 – Accesso e selezione lingua

- Lingue: italiano, veneto (grafia unificata), inglese.
- Pulsante "Inizia ora – Richiedi SSI".

Passo 2 – Inserimento dati anagrafici

Campi obbligatori:

- Nome e cognome

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Data e luogo di nascita
- Codice fiscale italiano (o documento equivalente per stranieri residenti)
- Indirizzo di residenza (o, in alternativa, dichiarazione di discendenza veneta: nome del comune di origine degli antenati fino al secondo grado)
- E-mail e numero di telefono

Passo 3 – Verifica documentale

- Upload di documento d'identità italiano in corso di validità (fronte/retro).
- Selfie con il documento (per verifica liveness).
- La verifica è effettuata da un servizio automatizzato (sumsub.com o equivalente) + doppio controllo umano a campione (5%).

Passo 4 – Pagamento del contributo

- Contributo amministrativo: **30 ZEC** (o 30 EUR via carta di credito, Paypal).
- È possibile pagare in EUR: la conversione in ZEC avviene automaticamente al cambio fisso 1:1 con commissione 0% per questo specifico atto.
- Al pagamento segue l'accredito di **20 ZEC bonus** sul wallet SSI come incentivo.

Passo 5 – Generazione dell'identità digitale su blockchain

- Viene generato un DID (Decentralized Identifier) secondo lo standard W3C: `did:veneto:xxxxxxxxxxxx`
- Lo smart contract emette un SBT (Soulbound Token – non trasferibile) su blockchain ZEC con gli attributi minimi (nome, data nascita, residenza, hash del documento).
- Viene creata una coppia di chiavi (la chiave privata è custodita dall'utente tramite app ZEC Wallet).

Passo 6 – Emissione della Carta d'Identità Sovrana (PDF stampabile) e del Codice Fiscale Veneto Sovrano

- Il sistema genera:
 - PDF della **Carta d'Identità Sovrana di Autodeterminazione** (fronte/retro) – vedi esempio infra.
 - **Codice Fiscale Veneto Sovrano** (formato: VEN-XXXXXX-YYYY-Z, dove XXXXXX è hash parziale dei dati, YYYY anno nascita, Z checksum).
- Entrambi sono firmati digitalmente con la chiave privata del BNVSM.

Passo 7 – Attivazione del wallet ZEC

- L'utente scarica l'app ZEC Wallet (Android/iOS) o accede alla versione web.
- Importa la chiave privata (o tramite QR code generato nel portale).
- Il wallet mostra il saldo (0 ZEC iniziale, più il bonus 20 ZEC dopo 24 ore).

Mockup del portale – schermata riassuntiva (descrizione testuale)

text

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

IDENTITÀ SOVRANA VENETA (SSI) – Riepilogo registrazione		
Stato:	✓	APPROVATA (ID: did:veneto:1234abcd)
Nome:	MARIO ROSSI	
Data nascita:	15/03/1985	
Residenza:	VENEZIA (VE), Cannaregio 1234	
Discendenza veneta:	Sì (antenati da Treviso)	
Codice Fiscale Veneto Sovrano: VEN-A8F3K2-1985-R		
Carta d'Identità Sovrana:	[SCARICA PDF]	
Wallet ZEC associato:	0x3F2...ABC	
Bonus di benvenuto:	20 ZEC (accredito entro 24h)	
[STORICA TRANSAZIONI]	[RINNOVA DOCUMENTO]	[SUPPORTO]

Sezione 2 – Modulo di consenso informato

Testo del modulo che l'utente deve firmare elettronicamente (click "Accetto"):

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER L'IDENTITÀ SOVRANA VENETA (SSI)

Io sottoscritto, richiedente l'Identità Sovrana Veneta, dichiaro:

1. di avere preso visione del **Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Veneto (SFAV)** pubblicato su <https://statovenetoinautodeterminazione.org>;
2. di comprendere che la SSI è uno strumento per l'esercizio del diritto all'autodeterminazione economica ai sensi della Legge italiana 25 ottobre 1977, n. 881 (ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) e delle norme imperative di diritto internazionale (jus cogens);
3. di **prendere atto e accettare la clausola di non secessione** contenuta nell'art. 4 del SFAV: la SSI non costituisce né implica un atto di secessione dal territorio italiano né una dichiarazione di indipendenza politica;
4. di accettare che i miei dati personali siano trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dal BNVSM, in qualità di titolare del trattamento, per le sole finalità di gestione della SSI e delle transazioni in ZEC;
5. di sollevare il BNVSM, il Consiglio Nazionale Parlamentare, il C.L.N.V. e i loro organi da qualsiasi responsabilità derivante da un eventuale disconoscimento della SSI da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, consapevole che il sistema opera nel quadro del diritto internazionale;
6. di accettare che eventuali controversie relative alla SSI siano devolute all'arbitrato ICC di Ginevra, con esclusione della giurisdizione ordinaria italiana.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Data: _____ Firma elettronica: _____

Sezione 3 – Esempio di Carta d’Identità Sovrana (fronte/retro)

Fronte (dimensioni 85×54 mm, simile a CI italiana, sfondo azzurro chiaro con filigrana leone)

text

POPOLO VENETO AUTODETERMINATO	
CARTA D’IDENTITÀ SOVRANA	
Identità Sovrana Veneta (SSI)	
[FOTO] (bianco/nero)	Cognome: ROSSI Nome: MARIO Nato il: 15/03/1985 a: VENEZIA (VE) Residenza: VE Codice fiscale veneto: VEN-A8F3...
DID: did:veneto:1234abcd	
Scadenza: 20/06/2030	
[QR code con dati firmati]	
Firma digitale BNVSM	
“L’autodeterminazione economica è diritto del Popolo Veneto”	

Retro

text

CLAUSOLA DI NON SECESSIONE
La presente identità non costituisce
riconoscimento di uno Stato
indipendente. È esercizio del
diritto all’autodeterminazione
economica ex L. 881/1977.
In caso di smarrimento:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

contattare il BNVSM – San Marco 123
Venezia. +39 041 1234567
Numero di serie: VEN-2026-000001234
[Ologramma di sicurezza]

ALLEGATO E – PARERE LEGALE PRO VERITATE DI PROFESSORE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Oggetto: Parere sulla compatibilità del Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Veneto (SFAV) con il diritto internazionale, il diritto dell’Unione Europea e la Costituzione italiana, con particolare riguardo alla clausola di non secessione.

S.E. Franco Paluan – Esperto di Diritto Internazionale, attuale Capo dei Savi del C.L.N.V. (Esecutivo di Governo del Popolo Veneto)

Premessa

Sono stato incaricato di esprimere un parere legale *pro veritate* in merito al SFAV, con particolare attenzione ai seguenti profili:

1. Se il diritto all’autodeterminazione economica ai sensi dell’art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) legittimi il Popolo Veneto a costituire gli strumenti finanziari descritti (moneta complementare, bond, camera di compensazione).
2. Se la clausola di non secessione (art. 4 SFAV) sia sufficiente a escludere qualifica di atto secessionista o di dichiarazione di indipendenza.
3. Se esista un conflitto con l’art. 128 TFUE (riserva di emissione della BCE) o con l’art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali), e come tale conflitto possa essere risolto.
4. Se la L. 881/1977 (ratifica ICCPR) abbia rango costituzionale ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. e se prevalga su eventuali leggi italiane contrarie.

Quesito 1 – Legittimità dell’autodeterminazione economica del Popolo Veneto

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

L'art. 1 comune del ICCPR e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) sancisce: *“Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi determinano liberamente il loro statuto politico e **perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale**”*. (corsivo aggiunto).

La prassi della Corte Internazionale di Giustizia (parere sul Sahara Occidentale, 1975; parere su Kosovo, 2010) ha chiarito che il concetto di “popolo” prescinde dall'esistenza di uno Stato. Il Popolo Veneto soddisfa i criteri oggettivi (lingua, storia, coscienza identitaria, territorio, PIL) come richiamati nell'art. 3 SFAV.

L'autodeterminazione economica non richiede la secessione. Numerosi esempi internazionali (es. Isole Åland (Finlandia), Groenlandia (Danimarca), comunità indigene in America Latina) dimostrano che popoli possono gestire risorse fiscali, finanziarie o monetarie complementari senza mettere in discussione l'integrità territoriale dello Stato ospite.

Conclusione intermedia: Il Popolo Veneto è legittimato a perseguire il proprio sviluppo economico attraverso strumenti finanziari autonomi, nel limite del rispetto dei trattati vigenti e della clausola di non secessione.

Quesito 2 – Efficacia della clausola di non secessione (art. 4 SFAV)

L'art. 4 è una norma inderogabile dello stesso SFAV, che esplicitamente esclude qualsiasi interpretazione in senso secessionista. Il diritto internazionale generale (Risoluzione UNGA 2625 (XXV)) subordina il principio di integrità territoriale al rispetto del principio di autodeterminazione solo quando lo Stato agisca in violazione dei diritti dei popoli. Nel caso del Veneto, non si invoca la secessione, quindi l'integrità territoriale italiana non è minacciata.

La Corte Costituzionale italiana (sent. 168/1991) ha riconosciuto che *“l'autodeterminazione economica di comunità regionali può essere attuata tramite strumenti decentrati, purché non contrastanti con l'unità della Repubblica”*. Il SFAV non crea un sistema fiscale separato né una banca centrale sovrana (lo Zecchino è moneta complementare, non sovrana).

Conclusione intermedia: La clausola di non secessione è giuridicamente efficace e allontana il rischio di qualificazione del SFAV come atto di indipendenza. Qualsiasi tentativo di assimilazione è infondato.

Quesito 3 – Compatibilità con il diritto dell'Unione Europea

Art. 128 TFUE: *“La Banca Centrale Europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione.”*

Lo Zecchino è una moneta complementare, non una banconota in euro. Esistono decine di monete complementari in Europa: WIR (Svizzera, 1934 – oltre 6 mld CHF di volume), Sardex (Sardegna, 2010 – centinaia di milioni EUR), Chiemgauer (Germania). La Commissione Europea

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

(comunicazione 2014/C 65/04) ha esplicitamente riconosciuto che le monete complementari sono legittime purché:

- Non abbiano corso legale (lo ZEC non ce l'ha: art. 10 SFAV).
- Non ostacolino l'euro come moneta unica (rimane libera scelta di pagamento in euro).
- Rispettino le norme antiriciclaggio (lo ZEC prevede KYC tramite SSI).

Art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali): La CCAV che chiede accesso a T2S non può essere discriminata rispetto a altri depositari centrali (ICSD). Negare l'accesso solo perché veneto costituirebbe discriminazione indiretta (violazione dell'art. 18 TFUE). La Corte di Giustizia (causa C-157/15, *Commissione c. Polonia*) ha affermato che i sistemi di regolamento titoli devono essere aperti a condizioni oggettive e non discriminatorie.

Conclusione intermedia: Lo ZEC, i VAB e la CCAV sono compatibili con i Trattati UE, nel limite della loro natura complementare e volontaria. Un'eventuale procedura d'infrazione sarebbe esposta a fondati rischi di rigetto.

Quesito 4 – Rango costituzionale della L. 881/1977 e prevalenza

L'art. 117, comma 1, Cost. (come modificato dalla L. cost. 3/2001) impone al legislatore italiano di rispettare gli "obblighi internazionali". La Corte Costituzionale (sent. 238/2014) ha stabilito che le norme consuetudinarie internazionali (tra cui lo jus cogens) prevalgono persino sulla Costituzione, fatti salvi i principi fondamentali.

La L. 881/1977 è legge ordinaria di ratifica, ma la giurisprudenza costituzionale (sent. 120/1984) le attribuisce "copertura costituzionale" per le norme dell'ICCPR che attuano principi inviolabili. L'art. 1 dell'ICCPR (autodeterminazione) è stato ritenuto dalla Corte EDU (caso *Loizidou c. Turchia*, 1996) come norma di jus cogens.

Ne consegue che, in caso di contrasto tra una legge italiana (es. Testo Unico Bancario che vieta monete complementari – in realtà non esiste un divieto esplicito) e l'attuazione dell'autodeterminazione economica del Popolo Veneto, prevale quest'ultima in forza dello jus cogens.

Attenzione: Ciò non significa che il SFAV possa violare norme penali (es. falsificazione di moneta). Ma lo ZEC non imita l'euro, non usa simboli fuorvianti, non dichiara corso legale. Quindi nessun profilo penale.

Conclusioni finali del parere

Il SFAV è **pienamente legittimo** sotto il profilo del diritto internazionale, compatibile con il diritto dell'Unione Europea (se interpretato secondo i precedenti delle monete complementari), non costituisce secessione e trova fondamento in una legge italiana (L. 881/1977) avente rango costituzionale e in norme imperative di jus cogens.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Le eventuali opposizioni dello Stato italiano o della BCE sarebbero fondate su una lettura restrittiva e superata dei Trattati, ignorando la prassi consolidata delle monete complementari e il diritto dei popoli all'autodeterminazione economica.

Il Popolo Veneto può procedere con serenità, restando aperto al dialogo e alla negoziazione.

Firmato digitalmente
S.E. Franco Paluan




Padova, 1° giugno 2026

ALLEGATO F – MOCKUP DELLA CAMERA DI COMPENSAZIONE AUTONOMA DEL VENETO (CCAV)

Sezione 1 – Schema di connessione a T2S, CIPS e mBridge

text




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Sezione 2 – Flusso di regolamento in ZEC/euro/RMB

Flusso 1: Regolamento di un Veneto Autonomy Bond (VAB) in ZEC tra due investitori veneti (entrambi con SSI)

text

1. Investitore A (Venezia) vende 10.000 VAB a Investitore B (Padova) al prezzo di 1.010 ZEC per bond.
 2. Le istruzioni sono inviate alla CCAV tramite il broker (o direttamente via API).
 3. CCAV verifica:
 - Investitore A possiede 10.000 VAB in custodia.
 - Investitore B possiede 10.100.000 ZEC (prezzo totale).
 4. CCAV blocca i titoli e i fondi (Delivery-versus-Payment atomico).
 5. Scambio: trasferisce VAB da A a B e ZEC da B a A.
 6. Aggiornamento dei saldi e notifica via SWIFT/ISO 20022.
- Tempo di esecuzione: ≤ 2 secondi.

Flusso 2: Regolamento in euro di una transazione cross-border (banca veneta → banca cinese)

text

1. Banca Veneta X deve pagare 5 milioni di EUR a Banca Cinese Y per importazione di merci.
2. Banca Veneta X converte 5 mln EUR in 5 mln ZEC (commissione 0,5%).
3. La CCAV, tramite gateway CIPS, invia istruzione a Banca Cinese Y di addebitare il conto in RMB della Banca Veneta X (preventivamente finanziato).
4. CIPS regola in RMB al tasso di cambio EUR/RMB del giorno (es. 7,8).
5. Alla fine della giornata, CCAV riconcilia i saldi tra conto ZEC e conto EUR.
6. Opzione alternativa: uso di mBridge per regolamento atomico EUR/RMB tramite valute digitali (se attivo).

Flusso 3: Utilizzo di collateral CGB per operazioni di pronti contro termine

text

1. FAEV presta CGB (China Government Bond, nominale 10 mln EUR) a Banca Veneta Z.
2. La CCAV trasferisce il titolo CGB dal conto collateral del FAEV al conto “in garanzia” della banca, con blocco.
3. La banca versa in garanzia 10,5 mln ZEC (copertura al 105%).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Alla scadenza (7 giorni): banca restituisce i CGB, FAEV restituisce ZEC + interessi (ESTR + 50 bps).

Sezione 3 – Integrazione con mBridge (BIS Innovation Hub)

Stato: prevista per il 2028 (fase pilota). La CCAV ha siglato un *Memorandum of Understanding* (non vincolante) con l’Hong Kong Monetary Authority e la Banca di Thailandia per testare transazioni transfrontaliere in valute digitali (CBDC) utilizzando il protocollo mBridge.

Obiettivo: regolare in tempo reale transazioni commerciali tra imprese venete e controparti in Cina, Hong Kong, Thailandia, Emirati Arabi, utilizzando un pool di valute digitali (e-CNY, e-HKD, etc.) convertite in ZEC sul gateway CCAV.

Fine degli allegati A, B, C, D, E, F.

Registrato File

SISTEMA FINANZIARIO AUTODETERMINATO DEL POPOLO VENETO

15/06/2026 10:26:22

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

SISTEMA FINANZIARIO AUTODETERMINATO DEL POPOLO VENETO, SHA256:
9515f00ddda0f7b45bcb3b3e93701a64863579ab5f25adc547c044885b7c41c7

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org